

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 26/01/2023

FATTO

A. Il ricorrente, titolare di un conto corrente sottoscritto il 30/05/2017, si rivolge all'Arbitro contestando l'aumento delle spese fisse di liquidazione trimestrale, comunicato dall'intermediario con nota del 14/05/2021, avente ad oggetto la "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Sul punto, il ricorrente fa presente di aver presentato reclamo il 07/10/2021, contestando l'aumento del canone del conto e precisa che, dalle verifiche effettuate, a partire dal terzo trimestre 2021 gli sono stati addebitati e successivamente stornati € 6,00 per le spese di liquidazione. In data 09/08/2022, l'intermediario chiariva che le spese di liquidazione trovavano applicazione a decorrere dal 15/07/2021, sì che il 19/09/2022 venivano addebitati euro 18,00 "per recupero spese fisse di liquidazione relative a trimestri precedenti". Pertanto, il ricorrente chiede che siano "definitivamente annullate le spese fisse di liquidazione trimestrale e che venga portata definitivamente a zero la relativa voce di costo [...], ripristinando la condizione di gratuità" del pacchetto; inoltre, egli chiede il rimborso delle spese di € 20,00 sostenute per il ricorso, lo storno di tutti i canoni trimestrali (di € 6,00 ciascuno) illegittimamente addebitati dal momento della modifica sino alla proposizione del ricorso (pari a complessivi € 24,00) nonché degli ulteriori addebiti eventualmente disposti sino alla pronuncia dell'Arbitro.

B. Costitutosi, l'intermediario rileva di aver esercitato legittimamente lo ius variandi di cui all'art.118 T.U.B., posto che la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni è espressamente prevista dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto. L'intermediario sostiene che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che il conto fosse pubblicizzato



come “gratuito per sempre” all’epoca della sottoscrizione ed evidenzia come, al contrario, per lo stesso siano previste diverse spese. In merito ai profili di scorrettezza dei messaggi pubblicitari, l’intermediario rileva comunque che si tratta di profili che non rientrano tra le materie di competenza dell’Arbitro.

DIRITTO

1. La controversia concerne l’esercizio dello *ius variandi* da parte dell’intermediario, con particolare riferimento alle spese fisse di liquidazione trimestrali di un contratto di conto corrente (da € 0,00 a € 6,00 a trimestre).

2. In primo luogo, il ricorrente lamenta che la modifica sia stata illegittimamente adottata a seguito della comunicazione del 14/05/2021, introducendo un costo originariamente non previsto e in difformità rispetto a quanto pubblicizzato dall’intermediario all’epoca dell’apertura del rapporto di conto corrente.

Il Collegio ritiene opportuno sottolineare che – come del resto fatto notare dallo stesso intermediario - i comportamenti oggetto del ricorso oggi esaminato sono stati anche esaminati dall’AGCM in un procedimento avviato nei confronti dell’odierna resistente per pratiche commerciali scorrette. Con provvedimento del 12/07/2022, l’AGCM ha concluso la propria verifica senza accertare una infrazione, ma prendendo atto degli impegni assunti dalla odierna resistente che, tra l’altro, si era impegnata alla restituzione delle spese trimestrali di liquidazione incassate a seguito dell’esercizio dello *ius variandi* per i soli contratti sottoscritti tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016, tra i quali on rientra quello oggetto dell’odierno ricorso.

Si deve peraltro rilevare che il tema della eventuale scorrettezza della pratica commerciale si colloca su un piano diverso da quello oggi posto all’attenzione del Collegio, il quale deve più semplicemente verificare la correttezza dell’esercizio dello *ius variandi* in relazione all’art. 118 TUB.

3. Orbene, il Collegio osserva che il potere di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 T.U.B. è riconosciuto all’intermediario in via eccezionale: più precisamente, l’intermediario può modificare, senza il consenso del cliente, solo condizioni economiche e normative già esistenti mentre non può introdurre nel rapporto negoziale nuove voci di costo (sul punto, cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26498/18).

Orbene, nel caso di specie, l’intermediario deduce che non è stata introdotta alcuna nuova clausola o nuova voce di costo, in quanto le spese trimestrali di liquidazione del conto costituivano un elemento già indicato nel contratto, sebbene valorizzato a zero. Inoltre, l’intermediario precisa che la facoltà di modifica unilaterale del contratto è prevista dall’articolo 14 delle condizioni contrattuali, il quale richiama espressamente l’articolo 118 TUB.

Sul punto, questo Collegio, nel ribadire il proprio consolidato orientamento (Collegio di Bari, decisioni nn. 6278/2022, 15959/2022, 16050/2022), rileva che non può qualificarsi come “modifica” contrattuale ammissibile l’aumento di un costo - pur menzionato nell’originario documento di sintesi - da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo; l’applicazione di un costo che in precedenza non veniva conteggiato dall’intermediario non può quindi essere esito di un valido esercizio dello *ius variandi*, con conseguente inefficacia della relativa previsione modificativa, come tale inidonea ad assumere valore vincolante per le parti e, in particolare, per il cliente. Pertanto, sotto questo profilo, la modifica unilaterale introdotta dall’intermediario deve considerarsi illegittima in quanto in contrasto con l’art. 118 TUB.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. Con riguardo poi alla censura sollevata dal ricorrente circa l'assenza di un "giustificato motivo" alla base della modifica unilaterale, il Collegio rammenta che le vicende che possono rappresentare un giustificato motivo alla base della variazione contrattuale possono ricondursi: 1) alla sfera soggettiva del singolo cliente, 2) a eventi di natura generale, i quali possono riguardare sia le condizioni economiche generali (ad esempio, variazioni che interessano il mercato in generale, come tassi di interesse, inflazione, etc.) sia provvedimenti normativi sopravvenuti, destinati ad incidere sui costi sostenuti dagli intermediari (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 26498/18).

Ne consegue quindi che, laddove vi sia un mutamento delle condizioni del mercato e ne ricorrano i presupposti, l'intermediario può legittimamente esercitare lo *ius variandi*, sempre che le nuove condizioni contrattuali proposte alla clientela siano effettivamente collegate all'evento posto a fondamento del giustificato motivo.

Al riguardo, il Collegio ritiene che i motivi addotti dall'intermediario (riduzione dei tassi d'interesse sui depositi delle banche presso la BCE e all'aumento degli oneri di contribuzione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - "FITD") non siano idonei ad integrare un giustificato motivo ex art.118 TUB e, quindi, non siano tali da determinare l'introduzione di un nuovo onere prima non previsto (nello stesso senso cfr. già Collegio di Bari, decisione n. 6519/22; Collegio di Milano, decisione n. 12447/20).

4. In definitiva, alla luce di quanto illustrato, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l'inefficacia della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e dispone che l'intermediario rimborsi al ricorrente le somme percepite a titolo di spese fisse di liquidazione trimestrali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI